

ALLEGATO G SCHEMA CONTRATTO

COMUNE DI RICCIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI ADULTI “MONTEVICI”

CUP E89G25000010002

CIG

Premesso :

I Comuni del Distretto di Riccione, l'Unione dei Comuni della Valconca e l'Azienda USL della Romagna hanno sottoscritto l’"Accordo interistituzionale avente ad oggetto la gestione dei servizi e degli interventi sociosanitari in forma associata da parte degli Enti Locali in integrazione con l'Ausl della Romagna nel Distretto di Riccione scadenza 31/12/2026", individuando il comune di Riccione Ente capofila;

Il servizio in oggetto è DISTRETTUALE e, pertanto la procedura aperta soprasoglia per individuare l'operatore economico aggiudicatario viene svolta dal Comune di Riccione come capofila del Distretto. Di seguito la dicitura Comune di Riccione sottende "come capofila del Distretto Riccione".

Con la presente scrittura privata, redatta in formato digitale, avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà e firmata digitalmente, da valersi ad ogni effetto e conseguenza di legge tra:

TRA

- COMUNE DI RICCIONE, rappresentato _____, domiciliato/a per la

	carica presso la Residenza Comunale, che agisce e stipula non in proprio ma in	
	nome e per conto del Comune di Riccione, nella sua qualità di Dirigente del Settore	
	Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere del COMUNE DI	
	RICCIONE (cod. fisc. e partita I.V.A. 00324360403) , giusta di Atto Sindacale	
	_____di affidamento delle funzioni dirigenziali e ai sensi e per gli	
	effetti dell'Art. 107, comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'Art. 71, comma 8°,	
	del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (di seguito nel presente	
	atto denominato anche semplicemente “Stazione Appaltante” o Committente), e	
	L'AUSL DELLA ROMAGNA, rappresentata _____, domiciliata/o per	
	la carica presso la sede _____, che agisce e stipula non in proprio ma in	
	nome e per conto dell'AUSL, e	
	- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxx il xxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD,	
	domiciliata/o per la carica presso la sede legale con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxx	
	via xxxxxxxxxxxxxxxx P.IVA xxxxxxxxxxxxxx, il quale interviene al presente atto, non	
	in proprio ma in nome e per conto di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl., in qualità di	
	Legale Rappresentante di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede legale in	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Codice Fiscale e Partita IVA n. xxxxxxxxxxxxxxxx	
	(di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Appaltatore” o	
	Committente), e	
	ENTE APPALTATORE, Codice Fiscale e Partita IVA....., con	
	sede legale in....., rappresentato da, in qualità di Legale	
	rappresentante del soggetto gestore (di seguito nel presente atto denominato anche	
	semplicemente “Ente gestore” o affidatario)	
	PREMESSO CHE	
	-con atto di Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi alla Persona n.	

	xxxxxxxxxxx del xxxxxxx, sono stati approvati il Capitolato Prestazionale e il	
	Disciplinare di gara e gli allegati per l'indizione di una procedura aperta ai sensi	
	dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici da aggiudicarsi secondo	
	il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo;	
	-la procedura di gara, è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di	
	negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna;	
	-la richiesta di Offerta riguarda l'affidamento del servizio PROCEDURA APERTA	
	SOPRA LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL	
	SERVIZIO DI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI ADULTI	
	"MONTEVICI"	
	- a seguito dell'espletamento della procedura, secondo il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa, ha partecipato la società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e	
	ha presentato offerta in merito ai servizi in oggetto;	
	- con determinazione dirigenziale n. xxxxxx in data xxxxxx, sono stati approvati i	
	verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto alla	
	Società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 3	
	Codice Fiscale e Partita IVA nxxxxxxxxxxxxxxxx, ai sensi dell'articolo 17, del Codice	
	dei contratti, a seguito di verifica del possesso requisiti soggettivi dichiarati in sede di	
	gara, la Società Affidataria è risultata idonea per la stipula del contratto e per	
	l'affidamento del servizio, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione,	
	- si è proceduto, con esito positivo, ad effettuare le verifiche di competenza sul	
	possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara del	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mediante la consultazione del cd. "Sistema Fvoe",	
	secondo la documentazione tenuta agli atti della stazione appaltante;	
	- ai sensi del comma 3 del citato art 18 Codice dei Contratti, è trascorso il periodo di	

	sospensione senza che siano pendenti ricorsi;	
	- si è proceduto a disporre l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza ai	
	sensi dell'art.17 comma 9 del Codice con decorrenza dal	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, X.	
	Tutto ciò premesso, le Parti	
	convengono e stipulano quanto segue.	
	La narrativa contenuta nella superiore premessa forma parte essenziale e	
	sostanziale del presente atto.	
	ART 1	
	NORME REGOLATRICI	
	Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono	
	parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta	
	tecnica/progetto d'appalto;	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
	medesimo e negli atti di gara:	
	a. dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e, in generale, dalle norme	
	applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto	
	privato per quanto compatibili;	
	c. dai Regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia;	
	d. dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Riccione;	
	e. dalle normative comunitarie, nazionali, regionali , locali e da ogni altra disposizione	
	vigente in materia.	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per	
	effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che	

	dovessero entrare in vigore successivamente.	
	ART 2	
	CONSENSO E OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il Comune di Riccione, come in atti rappresentato, affida a	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. che accetta in persona del legale rappresentante	
	xxxxxxxxxxxxxxxx l'organizzazione operativa e la gestione amministrativo/contabile del	
	servizio "CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI ADULTI	
	"MONTEVICI"	
	Oggetto del servizio	
	Oggetto dell'Appalto è la gestione del Socio-Riabilitativo Diurno per persone con	
	disabilità "Montevici".	
	Il Centro Socio-Riabilitativo Diurno, sito in Cattolica – Via Torconca, in disponibilità al	
	Gestore in forza del contratto di concessione, con n. 16 posti autorizzabili al	
	funzionamento e comunque con il numero di posti che saranno autorizzati al	
	funzionamento, è una struttura semiresidenziale rivolta a persone adulte in condizioni	
	di disabilità o che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per le quali non è	
	prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo. Ai	
	sensi della DGR 564/2000 e s.m.i., l'accoglienza di persone di età inferiore alla fascia	
	dell'obbligo scolastico è da considerarsi eccezionale e comunque non possono	
	essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.	
	Obiettivi specifici del servizio	
	Il servizio si propone di offrire accoglienza diurna alle persone con disabilità del	
	Distretto individuate dal Servizio Sociale Territoriale (in integrazione con i servizi	
	sanitari e UVM).	
	Il CSRD attua interventi volti all'acquisizione della maggior autonomia individuale	

	possibile nelle attività quotidiane e al mantenimento e potenziamento delle capacità	
	cognitive e relazionali, nonché delle abilità residue; offre un sostegno alla persona	
	con disabilità e alla sua famiglia supportandone il lavoro di cura, riducendo	
	l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali; attiva strategie	
	per migliorare la qualità della vita favorendo l'interazione e l'integrazione sociale, nel	
	rispetto dei desideri e dei bisogni della persona; media i bisogni specifici del singolo	
	rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali ed ambientali;	
	incrementa e mantiene i livelli di autonomia funzionale contrastando e prevenendo i	
	processi involutivi.	
	Tipologia delle prestazioni	
	Il CSRD deve funzionare dal lunedì al venerdì feriali, dalle ore 9.00 alle ore 16.00	
	per almeno 240 giorni annui.	
	Con tale orario si intende l'effettiva apertura del servizio e fruibilità del medesimo	
	da parte dell'utenza. Il Centro rimarrà chiuso il sabato e nei giorni festivi	
	(domenica e festività infrasettimanali) o per eventi straordinari.	
	Potranno essere attivate accoglienze temporanee diurne di sollievo nei giorni di	
	assenza programmata degli ospiti già inseriti presso il CSRD.	
	Il Gestore deve assicurare agli ospiti del CSRD "Monte Vici" (16 posti e comunque	
	quanti saranno autorizzati), le prestazioni socio-sanitarie specificamente previste	
	dalla normativa regionale vigente in materia di funzionamento delle strutture semi-	
	residenziali e di prestazioni sociali e sanitarie, garantendo agli stessi l'attuazione	
	dei Progetti di Vita e di Cura (PIVeC), definiti dall'UVM, declinati in Progetti	
	Educativi Individualizzati (PEI) dall'equipe operante nel CSRD in condivisione con	
	servizio e familiare/caregiver, monitorati periodicamente, assicurando	
	un'organizzazione delle attività in gruppi omogenei oltre a tutto quanto previsto dal	

	presente Capitolato, tra cui:	
	- accoglienza diurna ed assistenza qualificata per soddisfare in modo	
	personalizzato i bisogni socio-sanitari e psico-relazionali, terapeutico-riabilitativi	
	ed educativi degli ospiti, con l'obiettivo di mantenere il più alto livello di autonomia,	
	di benessere personale e di qualità di vita, prevedendo per le diverse attività	
	ricreative la valorizzazione del sistema delle preferenze degli ospiti stessi, del	
	principio di autodeterminazione, in tutti gli aspetti di vita delle persone, volto ad un	
	ascolto attivo delle stesse;	
	- assistenza immediata in caso di emergenze;	
	- accompagnamento e affiancamento della persona presso presidi ospedalieri,	
	qualora si renda necessario, nella fase di presenza al CSRD, un accesso al	
	pronto soccorso e, compatibilmente con l'organizzazione del servizio, sino	
	all'arrivo dei familiari nel caso in cui i medesimi siano presenti e reperibili (con	
	modalità specificatamente previste dal Gestore);	
	- attività ricreative e di animazione allineate al sistema di preferenze, desideri ed	
	aspettative delle persone con disabilità, tese al mantenimento o alla creazione	
	delle relazioni con l'esterno, con i familiari/caregiver, il gruppo amicale e con i	
	gruppi di volontariato e con la comunità locale, volte a favorire l'espressione di	
	capacità affettivo – relazionali;	
	- custodia di beni personali eventualmente affidati dagli ospiti (es. piccole somme	
	di denaro, documenti personali, piccoli oggetti di valore);	
	- utilizzo di modulistica e strumenti appropriati per assicurare il buon	
	funzionamento del servizio, tra cui cartella socio-sanitaria dell'utente,	
	(comprensiva del PEI del Gestore), registro consegne individuali;	
	- applicazione e documentazione relativa all'utilizzo di procedure che diano	

	evidenza di idonee azioni per garantire il benessere microclimatico degli ospiti;	
	- definizione di modalità attraverso le quali favorire e supportare l'esercizio dei	
	diritti legali degli utenti anche in collaborazione con i familiari.	
	In particolare devono essere garantiti i seguenti interventi di base:	
	- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni	
	quotidiane (es. cura della persona, assistenza igiene personale, cura dei capelli,	
	mobilizzazione, riposo, ecc.);	
	- somministrazione pasti ed aiuto nell'assunzione in caso di necessità;	
	- assistenza infermieristica e assistenza riabilitativa in relazione a quanto previsto	
	nei PEI/PAI;	
	- attività terapeutica-riabilitativa ed educativa finalizzata all'acquisizione e/o	
	mantenimento di capacità, abilità o autonomie;	
	- attività di socializzazione, ricreative e culturali mirate all'integrazione sociale;	
	- trasporti da casa per il centro e ritorno ove previsti dal PIVeC (Progetto	
	Individualizzato di Vita e di Cura).	
	Gli ospiti possono frequentare il CSRD a tempo pieno per tutti i giorni della	
	settimana oppure part-time verticale con pasto, oppure part-time orizzontale per il	
	numero di giorni settimanali previsti dal PIVeC.	
	Il Gestore deve garantire nel CSRD la presenza di operatori socio-sanitari in tutto	
	l'arco di apertura del servizio, rispettando i seguenti rapporti operatori/utenti n	
	relazione alla gravità degli ospiti e al numero : 1 operatore ogni 5 ospiti per le	
	persone con disabilità moderata, 1 operatore ogni 3 ospiti per le persone con	
	disabilità severa e di 1 operatore ogni 2 ospiti per le persone con disabilità	
	completa.	
	Il rapporto tra personale assistenziale ed educativo è graduato e definito in	

	relazione all'età e al prevalere dei bisogni di assistenza e/o di autonomia	
	relazionale degli utenti come individuati nei PAI o nei PEI, prevedendo almeno 1	
	educatore ogni 10 utenti, in possesso dei requisiti formativi previsti .	
	La presenza di EDUCATORI/OSS deve essere adeguata in base alle esigenze	
	individuali evidenziate nel PIVeC, in particolare per le persone con gravi disturbi	
	comportamentali. In ogni caso deve essere assicurata la presenza	
	contemporanea di due operatori, se previsto dal PIVeC. L'espletamento del	
	servizio alberghiero e del servizio di trasporto debbono essere assicurati al di	
	fuori dei suddetti parametri.	
	Il coordinamento del CSRD viene garantito attraverso un Coordinatore per un	
	numero di ore settimanali non inferiore a 18.	
	Per quanto riguarda gli operatori, salvo i requisiti che fanno riferimento a	
	parametri orari, il riferimento è ad unità a tempo pieno, secondo quanto previsto	
	dal Contratto Collettivo applicato. Anche in caso di assenze il Gestore deve	
	garantire su base annua un effettivo rapporto operatore/utente come previsto dal	
	presente capitolato. La Committenza verifica il rispetto dei rapporti di personale	
	educativo e addetto all'assistenza di base riferiti ad unità a tempo pieno e del	
	livello minimo di assistenza in termini di ore effettive di assistenza con strumenti e	
	modalità appropriate, concordate con il Gestore. Il Gestore deve impegnarsi a	
	rendere visibili nella struttura ed a comunicare agli ospiti ed ai familiari i livelli	
	minimi di assistenza di base da assicurare.	
	Il gestore deve garantire inoltre, la presenza di:	
	• infermiere nel rapporto minimo di 1 ora alla settimana sino a 14 utenti e di	
	2 ore settimanali per 15 o più utenti, per assicurare la partecipazione alla	
	definizione dei PAI o dei PEI e la valutazione della necessità di interventi, in	

	aggiunta deve essere assicurata la presenza di infermieri per il tempo necessario	
	a garantire quanto previsto dai PAI o dai PEI e per l'assistenza indiretta correlata;	
	• fisioterapista nel rapporto minimo di 1 ora alla settimana sino a 14 utenti e	
	di 2 ore settimanali per 15 o più utenti, per assicurare la partecipazione alla	
	definizione dei PAI o dei PEI e la valutazione della necessità di interventi, ed in	
	aggiunta deve essere assicurata la presenza di terapisti della riabilitazione per il	
	tempo necessario a garantire quanto previsto dai PAI o dai PEI e per l'assistenza	
	indiretta correlata;	
	A completamento deve essere assicurata e documentata un'attività di	
	supervisione tecnica rivolta in particolare al Coordinatore e agli operatori del	
	Centro da parte di personale qualificato in ambito socio-psico-pedagogico e la	
	consulenza dello psicologo (o personale qualificato in ambito	
	socio/psico/pedagogico) per il supporto emotivo, psicologico e relazionale di utenti	
	e familiari nonché degli interventi di supervisione, supporto e prevenzione del burn	
	out degli operatori.	
	Il servizio di trasporto per il tragitto casa-CSRSD e/o viceversa, laddove previsto dal	
	PIVeC, deve essere assicurato dal Gestore con mezzi e modalità adeguate alle	
	condizioni dell'utente, nel rispetto delle normative vigenti o direttamente o	
	mediante accordi di collaborazione non a rilevanza economica con soggetti del	
	Terzo settore che assicurano l'accompagnamento di soggetti fragili o tramite altre	
	modalità concordate con la committenza. Il servizio di trasporto del mattino deve	
	essere, di norma, garantito entro le ore 9.00 e parimenti il trasporto del	
	pomeriggio per il rientro al domicilio deve essere, di norma, assicurato a	
	decorrere dalle ore 16.00, fatte salve esigenze diverse previste dalla valutazione	
	del Servizio Sociale. Per il personale addetto all'accompagnamento al trasporto	

	non è richiesta specializzazione. Lo stesso personale è tenuto a segnalare al	
	Coordinatore eventuali situazioni di bisogno o difficoltà che dovesse riscontrare	
	durante lo svolgimento delle proprie mansioni.	
	Tutte le prestazioni debbono essere assicurate in tutte le giornate di effettiva	
	apertura del Centro Diurno.	
	La persona accolta nel CSRD gode della massima libertà, fatte salve le limitazioni	
	imposte dal suo stato di salute, dalla sicurezza personale e collettiva e dalle	
	norme regolamentari.	
	In caso di uscita dalla struttura il familiare/legale rappresentante, dovrà informare	
	il Referente di turno ed eventualmente, se richiesto, firmare un apposito modulo.	
	L'attività è caratterizzata da interdisciplinarietà e interdipendenza teorico-pratica per	
	cui sono richieste capacità di:	
	- usare criticamente gli strumenti metodologici indispensabili per affrontare situazioni	
	problematiche, anche di elevata complessità;	
	- operare con un'elevata autonomia tecnico professionale all'interno di un quadro	
	progettuale definito in collaborazione e condivisione con il servizio territoriale;	
	- analizzare e valutare la domanda e i bisogni del contesto sociale di riferimento;	
	- costruire progetti individualizzati che individuino interventi e azioni finalizzate al	
	superamento della condizione di povertà, all'inserimento lavorativo e all'inclusione	
	sociale.	
	Programmazione e Avvio del servizio	
	L'avvio del servizio in oggetto, previa acquisizione dell'autorizzazione al	
	funzionamento, partirà dalla conoscenza dei progetti individuali proposti e delle	
	persone da inserire. Gli inserimenti, dopo il primo gruppo di ospiti che partirà	
	contestualmente, saranno gradualizzati nel tempo per favorire una adeguata	

	conoscenza delle dinamiche personali e di gruppo.	
	Ammissione degli utenti	
	L'Assistente Sociale Responsabile del Caso (ASRdC), in co-progettazione con la	
	persona interessata e/o i suoi familiari/caregiver/legali rappresentanti, elabora il	
	Progetto di Vita e di Cura (PIVeC) che prevede la validazione da parte dell'Unità di	
	Valutazione Multidimensionale (U.V.M.).	
	L'ammissione ai posti del CSRD è programmata dai competenti servizi territoriali, a	
	favore delle persone disabili residenti nel Distretto, a seconda delle persone in attesa	
	e relative priorità e l'appropriatezza del progetto individualizzato. In relazione alla	
	gravità degli ospiti si precisa che potranno essere inseriti:	
	Fino ad un massimo di 4 persone con livello completo di non-autosufficienza	
	e/o disturbi comportamentali;	
	Un casemix variabile di persone con livello completo, severo o moderato di	
	non-autosufficienza.	
	La Committenza può chiedere al Gestore la disponibilità ad effettuare accoglienze	
	immediate (anche in giornata) a fronte di gravi e comprovate emergenze; in questi	
	casi, le fasi istruttorie verranno espletate in tempi successivi. In particolare l'UVM	
	dovrà provvedere ai sensi della normativa vigente. Il Gestore deve prevedere	
	appositi protocolli d'accoglienza, che coniughino un'organizzazione flessibile con la	
	salvaguardia di ingressi qualitativamente idonei per la persona e la sua famiglia.	
	Sarà cura del Gestore co-costruire il PEI con il diretto	
	interessato/familiare/caregiver/legale rappresentante, ASRdC sulla base delle	
	valutazioni dell'UVM, includendo nella fase valutativa e di progettazione interventi a	
	supporto della relazione tra persona disabile e caregiver, prevedendo obiettivi, azioni,	
	tempi e verifiche.	

	L'ASRdC tiene i contatti con la persona e la sua famiglia nelle diverse fasi dell'accoglienza sino all'eventuale dimissione.	
	In caso di assenze prolungate, il Servizio Sociale Territoriale può effettuare inserimenti a tempo determinato su posto resosi temporaneamente libero (progetti di sollievo).	
	L'ammissione di un utente, disposta dal competente Servizio su posto resosi vacante, costituisce un obbligo per il soggetto gestore, fatte salve valutazioni condivise anche dall'UVM relative alla sicurezza dell'ospite stesso e/o degli altri utenti.	
	Il soggetto pubblico che dispone l'accesso ai servizi deve garantire la copertura del posto resosi libero nel più breve tempo possibile.	
	La Committenza ed il Gestore si impegnano ad assicurare un monitoraggio a cadenza almeno semestrale finalizzato a verificare l'andamento dell'occupazione dei posti. In caso di posti liberi e non utilizzati la committenza può autorizzare l'inserimento di utenti di Distretti vicini facenti capo all'Ausl Romagna, con scambio di corrispondenza rispetto agli impegni di spesa.	
	Prestazioni Sanitarie	
	Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli ospiti/utenti ammessi ai servizi oggetto del contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture.	
	1. Attività e prestazioni sanitarie fornite direttamente dall'Azienda USL	
	Per quanto riguarda i Centri Socio Riabilitativi Diurni, le attività, le prestazioni e gli standard a queste riferiti vengono effettuate in esecuzione della DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni), della DGR n. 514/2009 e s.m.i, della DGR n. 715/2015 e della DGR n. 273/2016, analogamente a quanto previsto per i servizi e di quanto specificato nel presente capitolato e di seguito elencate. Gli	

	standard del personale infermieristico e riabilitativo dovranno essere adeguati alle	
	eventuali modifiche agli standard che interverranno nel corso della durata del	
	contratto, sulla base della normativa regionale di riferimento.	
	1.1) AUSILI PROTESICI DI CUI AL DPCM 12/01/2017 e s.m.i.	
	L'Azienda USL della Romagna garantisce la fornitura degli ausili protesici di cui al	
	DPCM 12/01/2017, esclusi gli elementi che non richiedono interventi di	
	personalizzazione (es. materassi e cuscini antidecubito generici, tavolini per	
	seggette, etc.).	
	Il soggetto gestore deve avere in dotazione:	
	• letti articolati + aggiuntivi	
	• materassi antidecubito	
	• cuscini antidecubito	
	• carrozzine rigide e pieghevoli standard fino a 50 cm di seduta non personalizzate	
	• sedie doccia/wc	
	• deambulatori da interno	
	• sollevatori mobili elettrici ad imbracatura.	
	1.2) Ossigeno per ossigeno terapia	
	L'Azienda USL garantisce la fornitura dell'ossigeno attraverso la prescrizione medica	
	individuale redatta in ottemperanza alle specifiche linee guida aziendali e secondo le	
	modalità di approvvigionamento in essere per l'Azienda USL. Qualora la struttura sia	
	dotata di impianto centralizzato l'Azienda USL rimborserà l'ossigeno per un importo	
	non superiore a quello di acquisto dell'Azienda USL, secondo le tariffe vigenti a	
	seguito di esiti di gara.	

	Ai sensi della circolare regionale n. 7/2007, il soggetto gestore dovrà comunque	
	fornire direttamente l'ossigeno per somministrazioni al bisogno o per affrontare	
	situazioni di emergenza.	
	2. Attività e prestazioni sanitarie fornite dal soggetto gestore	
	Le prestazioni sanitarie, di norma organizzate e fornite direttamente dal soggetto	
	gestore sono:	
	- l'assistenza infermieristica;	
	- l'assistenza riabilitativa;	
	- la formazione e l'aggiornamento per il suddetto personale infermieristico e	
	riabilitativo;	
	- la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per il suddetto	
	personale infermieristico e riabilitativo.	
	Il soggetto gestore assicura la piena integrazione delle prestazioni sanitarie con tutte	
	le altre attività del servizio, nel rispetto del principio della responsabilità gestionale	
	unitaria, che si riferisce a tutte le attività assistenziali e di cura, comprensive anche	
	dell'assistenza infermieristica e fisioterapica, come di seguito indicato:	
	- Assistenza Infermieristica: minimo 1 ora alla settimana sino a 14 utenti e di 2 ore	
	settimanali per 15 o più utenti;	
	- Assistenza fisioterapica: minimo 1 ora alla settimana sino a 14 utenti e di 2 ore	
	settimanali per 15 o più utenti;	
	L'Azienda USL assicura il supporto al soggetto gestore nell'organizzazione di	
	percorsi formativi rivolti agli operatori delle strutture sociosanitarie ed il loro	
	coinvolgimento nei percorsi formativi organizzati dalla stessa ed aventi pertinenza	
	con le attività svolte all'interno dei servizi.	

	I Volumi di attività riconosciuti dall'Azienda USL al soggetto gestore saranno indicati	
	nell'allegato A.2, che indicherà:	
	• numero di ore annue per assistenza riabilitativa;	
	• numero di ore annue per assistenza infermieristica;	
	• numero di ore di formazione.	
	Il contenuto dell'allegato A.2 sarà determinato e sottoscritto al momento della	
	definizione delle condizioni per l'effettuazione del servizio e sarà parte integrante del	
	contratto; esso sarà aggiornato a cadenza di norma annuale.	
	La remunerazione delle prestazioni sanitarie organizzate e fornite direttamente dal	
	soggetto gestore avverrà sulla base delle prestazioni rese entro il monte indicato	
	nell'allegato A.2.	
	Per il personale infermieristico e riabilitativo sarà riconosciuto ai soggetti gestori il	
	rimborso dei relativi costi, nel rispetto dei contratti di riferimento applicati dagli stessi,	
	inclusa la contrattazione di secondo livello e di tutte le relative indennità così come	
	indicato nella DGR n. 273/2016. In ogni caso non è ammesso un rimborso superiore	
	al costo onnicomprensivo che sarebbe sostenuto da parte dell'Azienda USL in caso	
	di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, delle stesse prestazioni	
	sanitarie. A tal fine l'Azienda USL, per le prestazioni sanitarie fornite dal personale	
	infermieristico e riabilitativo, rimborserà al soggetto gestore i costi effettivamente	
	sostenuti, sulla base degli elementi esplicitati nell'allegato A.2.	
	Ai fini del rimborso il soggetto gestore si impegna a fornire all'Azienda, sotto la	
	propria responsabilità, una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 relativa al	
	costo del personale infermieristico e riabilitativo, sia che esso operi con rapporto di	
	dipendenza, di convenzione o di contratto libero professionale o di somministrazione.	

	Ad ogni variazione di detto personale il soggetto gestore provvederà ad inviare il	
	relativo aggiornamento del personale e del relativo costo.	
	Personale	
	Nell'esecuzione del servizio in oggetto, l'aggiudicatario dovrà garantire adeguati e	
	costanti livelli di qualità, utilizzando figure professionali in possesso di adeguata	
	qualifica ed esperienza, nonché motivati allo svolgimento delle proprie funzioni.	
	Per il funzionamento del servizio, sulla base della valutazione dei livelli assistenziali	
	degli ospiti, il soggetto gestore si impegna a garantire i parametri assistenziali sopra	
	definiti. In caso di modifica del numero degli ospiti e/o del loro livello assistenziale –	
	in aumento o in diminuzione – i parametri assistenziali andranno adeguati.	
	Per il personale messo a disposizione dal Gestore deve essere assicurato il rispetto	
	dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte	
	le relative indennità oltre ad essere assicurata la regolarità contributiva, previdenziale	
	ed assicurativa.	
	Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del	
	presente affidamento deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte	
	dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e	
	professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi e alla relativa tipologia di	
	utenza, per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed	
	operative e per garantire il migliore livello qualitativo possibile.	
	ART 3	
	DURATA DEL CONTRATTO	
	Il contratto ha durata annuale, e decorre dalla data di stipula del contratto ovvero	
	dalla eventuale consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto	
	al fine di dare tempestivo avvio alle attività. E' prevista l'opzione di rinnovo per un	

	ulteriore anno e l'opzione di proroga per un periodo di sei mesi; in tal caso il	
	contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi	
	prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.	
	La stazione appaltante si riserva altresì, qualora in corso di esecuzione si renda	
	necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del	
	quinto dell'importo del contratto (tale l'opzione potrà essere esercitabile sia durante in	
	periodo contrattuale che in fase di eventuale rinnovo).	
	Ai sensi dell'articolo 1353 del Codice civile, in caso la Regione Emilia Romagna	
	deliberi la ripresa delle procedure di accreditamento attualmente sospese,	
	l'Amministrazione si riserva la risoluzione del contatto al momento di avvio	
	della gestione accreditata.	
	ART 4	
	RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE	
	L'impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare, nel corso della gestione del servizio,	
	tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone	
	addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi	
	utilizzati.	
	L'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato e il regolare adempimento	
	di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dal	
	Comune.	
	L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità penale e civile nell'esecuzione dei	
	servizi affidati, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose,	
	restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a	
	rivalsa o compenso per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa	
	derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti	

	derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta	
	o indiretta dell'appalto, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei	
	dati sensibili (privacy).	
	Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà il Comune da dette	
	responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta di	
	risarcimento correlata al presente servizio dovesse pervenire agli stessi.	
	Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro,	
	malattie professionali, ecc) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del	
	servizio in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, l'Affidatario dovrà	
	stipulare Polizza RCT/RCO, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso	
	Prestatori di Lavoro, con massimale per la Sezione RCT non inferiore a €	
	3.000.000,00 per sinistro.	
	La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni	
	cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati	
	dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le	
	attività tutte previste dall'appalto. L'appalto e le relative attività dovranno essere	
	espressamente richiamate.	
	Tale polizza deve essere adeguata nei termini e secondo quanto previsto nel Decreto	
	del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro della Salute	
	e con il Ministro dell'Economia e delle finanze 15 dicembre 2023, n. 232. La stessa	
	deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della struttura, ai	
	sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in	
	materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di	
	responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". In applicazione	
	di quanto statuito dalla Regione con nota 22.10.2012 prot. n. 246941 il soggetto	

	gestore si impegna a non stipulare polizze che prevedano clausole che di fatto	
	limitano la tutela nei confronti di terzi e/o utenti (ad esempio polizze con la clausola	
	“Claims made”). Tali polizze devono essere consegnate in copia prima dell'inizio	
	dell'esecuzione del servizio. Resta inteso che costituirà onere a carico del soggetto	
	gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni o di parte di essi non indennizzabili	
	in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in	
	ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.	
	Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'appaltatore riguardo il	
	risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero	
	esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. La sottoscrizione della polizza potrà	
	essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto	
	aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza	
	in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i	
	massimali sopra indicati e nella quale si espliciti espressamente che la polizza in	
	questione copre anche la fornitura in esame alle condizioni sopra citate.	
	ART 5	
	CORRISPETTIVO	
	Il corrispettivo per la prestazione del servizio è complessivamente determinato	
	dall'offerta economica proposta dalla “Società Affidataria” in sede di gara.	
	Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato subordinatamente al riscontro,	
	da parte del personale incaricato dell'amministrazione comunale, della regolare	
	esecuzione del servizio, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al capitolato, sulla	
	base delle presenze effettivamente registrate.	
	I pagamenti dei corrispettivi dovuti dai Committenti al soggetto gestore saranno	
	effettuati dietro presentazione di regolari fatture mensili (distinte per tipologia di	

	servizio e prestazione resa) debitamente documentate, anche mediante	
	autocertificazioni.	
	L'Ausl della Romagna, in qualità di gestore dei Fondi per la Non autosufficienza e	
	delle quote sociali dei Comuni del Distretto in forza dell'Accordo Interistituzionale in	
	essere, provvede a liquidare quanto dovuto al Gestore entro i termini previsti dalla	
	legge decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti sopra	
	citati, salvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche.	
	I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della	
	fattura, previa la verifica di conformità. Se la fattura è carente della documentazione	
	di rendicontazione prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della	
	conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, tale termine è sospeso ed inizierà a	
	decorrere nuovamente dal momento dell'integrazione o rettifica della	
	documentazione.	
	Se la fattura è carente della documentazione di rendicontazione prevista dalla legge	
	o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni	
	contrattuali, sarà respinta o ne sarà bloccato in tutto o in parte il pagamento.	
	In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il	
	fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele	
	accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda	
	inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dei Committenti risolvere il contratto	
	mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC, con	
	conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.	
	Le fatture devono essere intestate a:	
	Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna	
	Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)	

	Codice fiscale e partita IVA: 02483810392	
	ed essere inviate in formato elettronico attraverso l'intermediazione della Regione	
	Emilia Romagna (Notier) con il sistema di interscambio SDI - codice univoco ufficio	
	(per ricevimento fatture) 0L06J9,	
	Per quanto riguarda il contenuto informativo delle fatture elettroniche, queste	
	dovranno essere prive di riferimenti personali degli utenti inseriti presso la struttura	
	ma dovranno indicare tassativamente, pena il respingimento della fattura:	
	Numero dell'ordine come rilevabile dall'ID PEPPOL	
	Data dell'ordine	
	Codice Commessa #0L06J9#	
	Le fatture dovranno, inoltre, riportare obbligatoriamente:	
	Distretto e Comune	
	Denominazione della struttura	
	Tipologia del servizio	
	Periodo di competenza	
	Codice Identificativo Gara (CIG) N. _____ CUP E89G25000010002	
	Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA	
	02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972 introdotto	
	dall'art.1, comma 629 lett. b) della Legge n. 190/2014 (split payment) e modificato dal	
	D.L. 50/2017. Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono	
	essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. In	
	caso sia dovuta l'I.V.A., nelle fatture devono essere inserite le annotazioni	
	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del	
	23/01/2015.	

	L'Azienda USL provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA,	
	procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.	
	I committenti procederanno al pagamento solo dopo aver verificato la regolarità	
	contributiva ed assicurativa da parte del soggetto gestore, accertata tramite	
	l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che attesta	
	l'assolvimento da parte del medesimo degli obblighi legislativi e contrattuali nei	
	confronti di INPS ed INAIL.	
	ART 6	
	OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO - RESPONSABILITA'	
	Il soggetto Aggiudicatario dovrà provvedere a quanto segue:	
	a) esecuzione degli interventi previsti per il CSRD secondo quanto stabilito	
	dall'Amministrazione, dal presente Capitolato Prestazionale, dall'offerta tecnica che	
	costituirà parte integrante del contratto ed utilizzare l'immobile concesso per le	
	finalità concordate;	
	b) intestazione dell'autorizzazione al funzionamento del servizio;	
	c) predisposizione ed attuazione di tutto quanto previsto in materia di salute e	
	sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione dei rischi, con particolare riferimento al D.	
	Lgs 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che nei casi in cui il gestore preveda l'affidamento di	
	lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno	
	della propria struttura si applica l'art. 26 del D.Lgs 81/2008, inoltre, il soggetto	
	gestore è tenuto a comunicare, al momento della stipula del Contratto, i riferimenti	
	del Datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
	(RSPP);	
	d) acquisizione, in qualità di Gestore, delle autorizzazioni igienico-sanitarie	
	previste dalla normativa vigente;	

	e) approvvigionamento e stoccaggio di tutte le materie prime, nessuna esclusa,	
	necessarie per la conduzione completa di tutti i servizi;	
	f) intestazione dei contratti relativi al servizio energia e gestione calore e di tutte	
	le utenze (energia elettrica, gas uso cottura, acqua, telefoniche, RAI, rifiuti, ecc.) e	
	pagamento di tutte le relative spese (consumi compresi);	
	g) smaltimento rifiuti (normali e speciali) nel rispetto delle procedure vigenti;	
	h) assunzione degli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dal servizio;	
	i) pagamento del canone di concessione di cui al Contratto di Concessione e	
	reintegro, in caso di escussione anche parziale, della cauzione stabilita;	
	j) stipula di un'adeguata copertura assicurativa come precisato all'art. 4 del	
	presente Contratto;	
	k) dotazione, organizzazione e gestione economico-normativa di tutto il personale	
	necessario esplicitando, su richiesta della Committenza, le modalità attraverso le	
	quali si seleziona il personale;	
	l) assunzione di ogni onere ed obbligo di legge relativo al personale dipendente,	
	in particolare in merito al trattamento economico, previdenziale ed assicurativo di	
	tutto il personale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;	
	m) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;	
	n) assunzione degli oneri relativi all'eventuale spostamento di arredi interni e per	
	esterno, anche al fine di favorirne lo smaltimento;	
	o) manutenzione ordinaria, come declinato all'Allegato A.1, della struttura, degli	
	impianti di pertinenza e dell'area esterna (compresa l'area verde e l'area cortilizia)	
	nonché degli arredi e delle attrezzature concessi in uso dal Comune di Cattolica, con	
	la precisazione che l'onere a carico del Comune di Cattolica concernerà la sola	
	sostituzione di arredi ed attrezzature usurate per vetustà (non per negligenza d'uso)	

		o non idonee, con l'esclusione delle spese per la riparazione;	
	p)	arredare la struttura in relazioni a tutte le componenti mancanti;	
	q)	collaborare su richiesta dell'Ufficio di Piano e dei Committenti ad elaborare e	
		trasmettere, oltre alla relazione annuale, informazioni e dati statistici che possono	
		essere utilizzati per adempiere ad obblighi di debiti informativi o utili alla	
		programmazione distrettuale;	
	r)	collaborare all'occupazione del posto resosi disponibile nel più breve tempo	
		possibile;	
	s)	consentire alla committenza di esercitare il diritto al monitoraggio e verifica del	
		possesso e permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e del	
		corretto svolgimento del servizio;	
	t)	operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della sicurezza e	
		della privacy dei cittadini-utenti e delle loro famiglie, con l'impegno a non utilizzare in	
		alcun caso le notizie e le informazioni in possesso degli operatori e raccolte	
		nell'ambito dell'attività prestata;	
	u)	rispettare quanto disposto dal DPR 62/2013 - "Regolamento recante codice di	
		comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30	
		marzo 2001, n.165" (ed eventuali s.m.i) e dal Regolamento comunale di Riccione che	
		ha recepito tale normativa che prevede l'estensione degli obblighi di condotta	
		previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono	
		beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del	
		rapporto;	
	v)	rispettare le prescrizioni e i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle	
		norme delle Autorità competenti comprese le norme di sicurezza e antincendio;	
	w)	rispettare i Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o ai quali lo	

	stesso ha aderito, il Patto di Integrità sottoscritto e osservare le norme	
	anticorruzione;	
	x) rilasciare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento,	
	attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento da parte	
	degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi	
	potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente;	
	y) comunicare tempestivamente alla Committenza eventuali situazioni e/o eventi	
	di particolare rilevanza e gravità ed in particolare quelli che riguardano il	
	benessere/salute degli ospiti;	
	z) tutto quanto previsto dalle vigenti normative in materia di servizi	
	semiresidenziali per le persone con disabilità.	
	Il Gestore dell'immobile ospitante i servizi solleva il Comune da ogni e qualsiasi	
	responsabilità per danni diretti o indiretti che possano provenire ad esso ed a terzi,	
	derivanti da un fatto doloso o colposo del Gestore stesso o di terzi, conseguenza di	
	negligenza, imperizia e trascuratezza sia nell'uso della cosa concessa, quanto degli	
	impianti che la dotano.	
	L'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere ad arredare ed attrezzare la	
	struttura nelle parti non presenti al momento della consegna. Gli arredi, gli ausili e le	
	apparecchiature dovranno rispondere ai requisiti di funzionalità tecnica previsti	
	all'allegato D dalla DGR 514/2009 e s.m.i..	
	Poiché i costi relativi a tale investimento sono considerati nelle tariffe giornaliere	
	massime previste a base d'asta, l'aggiudicatario non ne acquisisce la proprietà e non	
	avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo/riconoscimento economico. Al termine del	
	contratto, gli arredi resteranno in disponibilità e in uso al CSRD.	
	Il Comune di Cattolica mette a disposizione l'immobile con i beni presenti e	

	inventariati al momento della consegna. Si precisa che il centro è parzialmente	
	arredato in relazione sia ai locali per le attività che ai locali di servizio, bagni e cucina.	
	L'appaltatore è tenuto a rispondere degli eventuali danni alla struttura cagionati dalla	
	propria attività o derivanti da negligenza, trascuratezza o scarsa manutenzione della	
	cosa concessa e degli impianti che la dotano.	
	L'appaltatore organizza i servizi di supporto e strumentali in modo tale da assicurare	
	la responsabilità gestionale unitaria ed un'integrazione con le attività socio-	
	assistenziali e di cura, al fine di perseguire l'obiettivo del benessere complessivo	
	dell'utente.	
	Inoltre l'Aggiudicatario è obbligato a:	
	a. comunicare i nominativi degli operatori assegnati all'equipe, con relativa	
	qualifica, esperienza professionale e con dichiarazione del legale rappresentante	
	attestante per ogni operatore il possesso dell'immunità da condanne penali o carichi	
	penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione;	
	b. rispettare l'obbligo relativo all'acquisizione del certificato penale del casellario	
	giudiziale che il datore di lavoro deve richiedere quando impiega persone per lo	
	svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di	
	verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-	
	ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice Penale;	
	c. farsi carico delle spese relative ai trasporti da casa per il centro e viceversa	
	non mezzi adeguati ed attrezzati e personale per la guida dei mezzi e per	
	l'accompagnamento degli ospiti;	
	d. dotare gli operatori di PC portatili, telefonia mobile ed eventuali altri strumenti	
	di lavoro;	
	e. farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli	

	operatori impiegati garantendo la loro partecipazione a momenti formativi organizzati autonomamente o proposti da altri enti accreditati;	
	f. presentare alla stazione appaltante la documentazione richiesta ;	
	g. partecipare ai tavoli di lavoro, alle equipe, microequipe sul caso o coordinamenti previsti dal Servizio Sociale o Ufficio di Piano.	
	Si precisa inoltre che l'affidatario assume i seguenti obblighi in relazione alla continuità del servizio:	
	in caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che dell'Aggiudicatario , quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione, mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile;	
	in caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione all'utenza;	
	al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata. Le riduzioni o modificazioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive (manutenzioni, disinfestazioni programmate, ecc.) devono essere concordate tra le parti. A tale scopo il Gestore deve acquisire l'assenso del Committente in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:	
	il Gestore comunica ai Committenti, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione o modificazione, indicando	

	le misure alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione temporanea del servizio in modo da trovare una soluzione condivisa tra le parti;	
	o dopo aver acquisito l'assenso dei Committenti, il Gestore dovrà dare adeguata informazione agli utenti almeno 30 giorni prima dell'inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate;	
	o ove possibile, il Gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni e/o modificazioni del servizio che avverranno con le modalità di cui al punto precedente. I Committenti possono concedere termini inferiori in relazione alla motivazione della riduzione e/o modificazione.	
	In caso di riduzione dei livelli assistenziali e/o alberghieri per cause imputabili al Gestore al di fuori di quanto previsto nei punti precedenti, verrà addebitata una penale corrispondente ad una decurtazione pari al 50% della remunerazione del servizio da rapportarsi alla durata dell'interruzione.	
	In caso di sciopero del personale del Gestore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni. In caso di proclamazione di sciopero del personale il Gestore si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della normativa vigente in materia e degli eventuali Accordi locali stipulati tra Organizzazioni Sindacali e di categoria. In tal caso la Committenza ed i cittadini dovranno essere avvisati con un anticipo di almeno 5 giorni, specificando i modi ed i tempi di erogazione dei servizi.	
	Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. Il Gestore è tenuto comunque a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore si	

	intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle	
	parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno	
	considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità naturali di	
	straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.	
	In ogni caso di cessazione contratto, per qualunque motivo, il soggetto gestore	
	uscente deve sempre attivarsi e collaborare con i soggetti committenti per gestire la	
	continuità assistenziale degli ospiti presenti e il loro diritto ad essere assistiti.	
	Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti	
	all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a	
	perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di	
	sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del	
	presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
	prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta	
	espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza	
	delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore,	
	intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.	
	L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei	
	confronti dell'Ente. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere	
	indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle	
	norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata	
	comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del	

	contratto.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti	
	proprietary, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
	ART 7	
	OBBLIGHI IN CAPO ALLA COMMITTENZA	
	In capo alla Committenza sono definiti i seguenti oneri:	
	- l'ammissione al servizio e la dimissione dallo stesso;	
	- il monitoraggio, la verifica e il controllo sullo svolgimento delle attività da parte del	
	soggetto gestore e sul rispetto dei requisiti richiesti dal presente capitolato;	
	- la liquidazione della remunerazione dovuta per l'erogazione del servizio, previa	
	verifica, che è in capo all'Azienda USL della Romagna per le quote a carico dei Fondi	
	per la Non autosufficienza, del Fondo Sanitario Regionale e della quota sociale a	
	carico dei Comuni del Distretto, in forza dell'Accordo Interistituzionale citato in	
	premessa;	
	- la verifica almeno semestrale sull'utilizzo dei posti;	
	- la collaborazione con i soggetti gestori al fine di garantire una presa in carico dei	
	bisogni assistenziali completamente integrata, facendosi, a tal scopo, promotori e	
	facilitatori in riferimento ai servizi sociali e sanitari territoriali coinvolti e interessati.	
	La remunerazione del servizio come di seguito declinato:	
	La remunerazione del servizio di CSRD su base giornaliera è così composta:	
	1. 80% quota a carico dei Fondi per la Non Autosufficienza in analogia alla tariffa	
	regionale per i CSRD accreditati;	
	2. 20% quota sociale, a carico dell'utente/Comune di Residenza e compresa nei	
	fondi sociali afferenti alla Gestione Associata;	

	3. quota di contribuzione dovuta dall'utente, così come definita dal Regolamento distrettuale in vigore e compresa nel 20% di cui sopra.	
	Alla quota giornaliera si aggiunge il rimborso, da parte dell'AUSL, del costo delle prestazioni sanitarie, a carico del Bilancio dell'AUSL (Fondo Sanitario Regionale), come da Allegato A.2, secondo quanto previsto dalle Direttive Regionali e sopra disciplinato.	
	La tariffa giornaliera massima è omnicomprendiva e sarà quella offerta in sede di gara.	
	La remunerazione va calcolata in base ai giorni effettivi di presenza.	
	Ai fini della rendicontazione mensile delle presenze si deve tenere conto di quanto segue:	
	-la quota sociale a carico degli ospiti/Comune e la quota a carico dei Fondi per la Non Autosufficienza sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione o decesso compreso;	
	-in caso di assenza dal CSRD con mantenimento del posto (conseguente a ricoveri ospedalieri, malattie con certificazione o comunque assenze programmate, concordate con il Gestore) si prevede, per ogni giornata di assenza, il riconoscimento dell'80% della retta giornaliera. Per il riconoscimento della tariffa ridotta l'assenza dal servizio dovrà essere documentata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in base al DPR 445/2000 allegata al prospetto del movimento degli ospiti del mese di riferimento, mentre gli eventuali certificati medici rimarranno negli archivi del soggetto gestore, a disposizione per eventuali riscontri.	
	Le suddette indicazioni si applicano anche per assenze (rispetto agli accessi previsti nel PIVeC) causate da malattie dell'ospite documentate da certificazione medica nel limite massimo di n. 15 giornate consecutive. Trascorso tale termine l'ospite può	

	essere dimesso, fatte salve situazioni particolari di cui verrà data specifica	
	comunicazione al Gestore da parte del Servizio Sociale Territoriale e per le quali	
	continueranno ad essere applicati i riconoscimenti sopra indicati. In taluni casi la	
	frequenza può essere sospesa a tempo determinato con contestuale occupazione	
	del posto per un utente con progetto di sollievo;	
	-qualora l'assenza non sia preventivamente concordata né comunicata con un	
	preavviso di almeno 24 ore, verrà riconosciuto al Gestore il 100% della quota sociale	
	e della quota a carico dei Fondi per la Non Autosufficienza in un limite massimo di 4	
	giornate annue per utente (fatte salve particolari condizioni sia della persona che	
	della sua famiglia valutate e attestate dall'ASRdC), in considerazione del fatto che il	
	Gestore non sarebbe in grado di apportare correttivi gestionali. In caso di	
	superamento delle 4 giornate annue, il gestore è tenuto ad informare	
	immediatamente l'ASRdC per le opportune verifiche e valutazioni. Se l'assenza è	
	motivata e documentata le giornate successive alle 4 vanno regolate come assenze	
	programmate.	
	In caso di assenze prolungate, il Servizio Sociale Territoriale può effettuare	
	inserimenti a tempo determinato su posto resosi temporaneamente libero (progetti di	
	sollievo) con remunerazione analoga agli inserimenti a tempo indeterminato.	
	Le frequenze part time al CSRD sono remunerate proporzionalmente come segue:	
	- part time con pasto: 70% del costo di riferimento;	
	- part time senza pasto: 50% del costo di riferimento.	
	I committenti si impegnano a trasferire al Gestore le quote dovute in relazione al	
	contratto, sulla base di rendiconti mensili inoltrati dal Gestore stesso entro il 5 del	
	mese successivo a quello di riferimento, in cui dovranno essere evidenziati l'elenco	
	nominativo e le giornate di effettiva presenza degli ospiti non autosufficienti, la data di	

	ingresso, le eventuali assenze suddivise per tipologia e le variazioni derivanti da	
	decessi, dimissioni, trasferimenti e l'importo complessivamente dovuto.	
	La quota di compartecipazione a carico degli utenti è definita nel Regolamento	
	distrettuale vigente per la compartecipazione ai servizi sociosanitari.	
	Le quote di contribuzione dell'utente vengono calcolate e comunicate dall'ufficio	
	competente dell'UdP, sulla base del Regolamento distrettuale vigente e dell'ISEE	
	aggiornato e prodotto annualmente dall'utente/familiare.	
	L'ASRdC in accordo con l'UVM, nell'ambito di un progetto individuale condiviso con il	
	gestore e relativo ad utenti con gravi disturbi del comportamento, può prevedere ore	
	aggiuntive giornaliere di OSS o Educatore, finalizzate a supportare l'inserimento	
	stesso o a garantire la sicurezza dell'ospite e/o degli altri utenti. La remunerazione è	
	definita a parte, in base alle ore giornaliere concordate, con la tariffa oraria	
	offerta in sede di gara. Tale quota aggiuntiva va ad aumentare la tariffa	
	complessiva giornaliera per l'ospite.	
	La determinazione del livello assistenziale degli utenti viene effettuata dall'UVM nel	
	corso della prima valutazione multidimensionale dell'ospite.	
	Eventuali rivalutazioni causate da variazioni delle condizioni dell'ospite, debitamente	
	motivate, potranno essere richieste dal Gestore al Servizio Sociale Territoriale, che	
	provvederà ad attivare l'UVM per una nuova valutazione. Ai fini della remunerazione	
	gli esiti di tale rivalutazione hanno effetto dal mese successivo.	
	Il gestore è tenuto alla riscossione diretta della quota di compartecipazione	
	dovuta dall'utente.	
	L'ASRdC effettua la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie	
	degli utenti che hanno presentato domanda di accesso ai servizi, prima dell'ingresso	
	in struttura. Similmente, per tutti gli ingressi vanno definiti, prima dell'accesso al	

	servizio, gli impegni e i rapporti economici con gli utenti stessi e/o i loro familiari e la	
	quota sociale a carico del Comune di residenza nel pagamento della retta. In caso di	
	eventuali ingressi in situazione di emergenza/urgenza, il servizio comunica la	
	definizione anticipata degli impegni da parte dell'utente (o del Comune di residenza)	
	relativi al pagamento.	
	Il Gestore provvederà, previa stipula di contratto con l'utente/familiare relativo	
	all'impegno al pagamento, alla riscossione delle quote dovute dagli utenti del CSRD	
	garantendo i seguenti elementi di trasparenza:	
	• non può richiedere agli utenti quote aggiuntive per servizi/interventi già	
	ricompresi nel presente capitolato;	
	• la quota è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese	
	di competenza;	
	• la quota a carico degli ospiti è riconosciuta dal primo giorno dell'ingresso sino al	
	giorno di dimissione;	
	• per agevolare il pagamento delle quote da parte degli utenti, il Gestore mette a	
	disposizione dei cittadini diverse modalità di pagamento inclusa la domiciliazione	
	bancaria.	
	L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il soggetto	
	gestore o suo incaricato invia all'utente moroso, tempestivamente, un primo sollecito	
	di pagamento a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora. Nel	
	sollecito il soggetto gestore dovrà indicare le modalità e il termine ultimo entro cui	
	provvedere al pagamento indicando le conseguenze in caso di inadempimento.	
	In caso di inadempienza al sollecito, il gestore convoca l'ospite e/o i famigliari (o, se	
	presente, l'amministratore di sostegno/tutore) per concordare un piano di	
	rateizzazione del debito maturato; all'incontro potrà eventualmente partecipare un	

	referente dei servizi sociali territoriali.	
	In caso di mancato accordo o inadempimento il gestore comunica al committente il	
	mancato pagamento entro 60 giorni dalla data di scadenza, l'ASRdC si attiva	
	tempestivamente con l'utente e/o suoi familiari per verificarne i motivi e ipotizzare	
	possibili soluzioni, anche da concordare con il gestore. Esperiti i tentativi il gestore	
	può avviare le procedure di recupero forzoso.	
	In caso di morosità non recuperabile, laddove il Comune non abbia ritenuto di	
	intervenire, si potrà valutare congiuntamente (Committenza e Gestore) l'eventuale	
	dimissione dell'utente dal servizio.	
	ART 8	
	VERIFICHE	
	Il soggetto Gestore dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune	
	verifiche, ai rappresentanti dei soggetti pubblici committenti.	
	Il soggetto gestore, fatta salva l'attività di verifica e controllo in capo alla	
	committenza, svolge l'attività di controllo sulla qualità dei servizi oggetto del contratto	
	attraverso diversi strumenti quali:	
	a) il monitoraggio dei singoli progetti educativi individualizzati;	
	b) la rilevazione della qualità percepita degli assistiti e delle loro famiglie;	
	c) l'adozione di procedure per la sicurezza e la gestione dei rischi connessi alle	
	caratteristiche specifiche dell'utenza e del servizio, relativi agli utenti e al personale;	
	d) la rilevazione e valutazione dei reclami e di eventuali risultanze di inappropriately	
	dell'attività svolta desunte dai sistemi di monitoraggio delle attività;	
	e) l'adozione di procedure per la garanzia dei diritti degli utenti (informazione,	
	consenso, privacy, protezione dallo sfruttamento di qualsiasi tipo, da negligenza,	
	discriminazioni, da trattamenti non rispettosi della dignità personale);	

	f) una relazione annuale, nella quale si devono evidenziare la valutazione del	
	raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del servizio, la valutazione	
	dell'attività annuale con indicatori di qualità, l'aderenza alle procedure per	
	l'appropriatezza e la continuità assistenziale.	
	Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto viene effettuato dalla	
	Committenza secondo le seguenti modalità:	
	- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore o richiesta di ulteriore	
	documentazione amministrativo-contabile gestionale;	
	- relazione annuale del Gestore relativa al Servizio che evidenzi in particolare gli	
	obiettivi raggiunti e gli indicatori di risultato che saranno individuati a livello regionale;	
	- relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare	
	inadempienza contrattuale;	
	- rilevazione e valutazione dei reclami, degli eventi avversi e/o degli incidenti o	
	risultanze di inappropriatazza nello svolgimento di attività;	
	- incontri dedicati e verifiche dirette anche con rappresentanti degli ospiti.	
	Il Gestore deve assicurare la produzione e la trasmissione alla Committenza di	
	documentazione formale (autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) che deve	
	contenere i seguenti elementi:	
	- elenco nominativo mensile delle presenze effettive, la data di ingresso, le	
	eventuali giornate di ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni	
	derivanti da decessi, dimissioni, trasferimenti, entro il 5 del mese successivo a quello	
	di riferimento;	
	- elenco nominativo da aggiornare mensilmente del personale impiegato in qualità	
	di Coordinatore, educatore, addetto all'assistenza, ecc., con indicazione della relativa	
	qualifica titolo di studio e/o iscrizione all'Albo (se dovuta);	

	- schema base dei turni del personale educativo/assistenziale pianificati per l'anno	
	in corso (matrice base dei turni, per Educatori, OSS, Coordinatore) nel rispetto dei	
	parametri previsti;	
	- attestazione mensile delle ore prestate dagli infermieri e dai terapisti della	
	riabilitazione;	
	- attestazione mensile riportante l'elenco nominativo del personale sanitario, il	
	relativo titolo di studio conseguito e l'iscrizione all'albo (se dovuta), per il quale si	
	chiede il rimborso;	
	- attestazione annuale della matrice dei turni settimanali/mensili degli operati	
	sociali e sanitari presenti in struttura;	
	- certificazione delle attività e delle ore formative svolte dal personale socio-	
	assistenziale e sanitario della struttura;	
	- attestazione annuale degli operatori effettivamente impiegati nel servizio	
	nell'anno precedente (distinti per Educatore, OSS, Coordinatore), precisando per	
	ciascuno: qualifica, ruolo, tipo di rapporto (full time o part time con relativa	
	percentuale) e n. ore lavorative da ciascuno svolte nell'anno e il prospetto delle ore di	
	formazione effettuate (obbligatoria e professionalizzante) per tutti gli operatori;	
	- tutta la documentazione cartacea o digitale richiesta ai sensi della normativa	
	vigente.	
	In ogni caso i committenti, per il tramite dei loro uffici, svolgeranno attività di vigilanza	
	e controllo nei confronti dell'operato del soggetto gestore, riservandosi la più ampia	
	facoltà di procedere a verifiche ispettive, visite, sopralluoghi, ecc. nei luoghi di	
	esecuzione del servizio e sulla documentazione prodotta, anche in forma integrata	
	con le verifiche di competenza della commissione per l'autorizzazione al	
	funzionamento, nel rispetto del principio di efficacia ed efficienza delle risorse	

	impiegate per dette verifiche.	
	Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della inattendibilità e non veridicità	
	dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una penale come previsto all'art.10.	
	ART 9	
	SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI	
	L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela	
	dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti	
	dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	L'Aggiudicatario si impegna altresì all'applicazione del contratto nazionale di lavoro e	
	di eventuali contratti integrativi ed al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed	
	assicurativi nei confronti dei dipendenti e/o dei soci lavoratori.	
	ART 10	
	PENALITA'	
	L'impresa Aggiudicataria è tenuta a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel	
	presente capitolato. Per violazione di tutti gli obblighi dell'Aggiudicatario derivanti dal	
	presente capitolato e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio	
	l'Amministrazione ha facoltà di procedere all'applicazione delle penalità sotto	
	riportate. L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare	
	contestazione di inadempienza a firma del Dirigente del Settore Sociale e trasmessa	
	a mezzo PEC all'Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni, da rendersi in	
	ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso	
	inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere	
	accolte, l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le penalità.	
	Le penalità previste sono le seguenti:	
	ab) € 100,00 - per mancato rispetto degli orari di servizio del personale;	

	c) € 200,00 - per ogni giorno di mancata sostituzione dell'educatore nei termini previsti;	
	d) € 350,00 - per ogni giornata di erogazione di servizio con personale non idoneo.	
	L'Amministrazione, inoltre, applicherà una penale di € 500,00 per ogni comportamento inadeguato, scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza. Tale penale viene applicata nel caso in cui l'Aggiudicatario, avvisato dal Settore Servizi alla Persona sul comportamento scorretto riscontrato, non prenda adeguati provvedimenti in merito. Inoltre è dovuta la sostituzione definitiva dell'operatore, su richiesta scritta del Dirigente del Settore Servizi alla persona, nel caso in cui il comportamento inadeguato, scorretto o sconveniente, si ripeta per più di una volta.	
	La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal secondo accertamento, comporta una penale di 600,00 euro per ogni giorno di mancata sostituzione.	
	Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.	
	Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05% (zerovirgolazero cinqueper mille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.	
	In ogni caso il monte penali irrogato non potrà superare il limite massimo del 10% del corrispettivo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.	

ART 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata dell'Appaltatore del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti

L'Amministrazione Comunale potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 120 del Codice avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;

l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1 del Codice;

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice;

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona

	riuscita delle prestazioni;	
	verificarsi, da parte dell'appaltatore in un trimestre, di 5 gravi inadempienze o gravi	
	negligenze verbalizzate, riguardanti gli obblighi contrattuali;	
	grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;	
	abbandono dell'appalto, salvo che per i casi di forza maggiore;	
	quando la Ditta Aggiudicataria si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;	
	quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per	
	interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;	
	nel caso in cui la Regione Emilia Romagna deliberi la ripresa delle procedure di	
	accreditamento attualmente sospese, al momento di avvio della gestione accreditata;	
	ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel	
	caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;	
	ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento;	
	ogni altra inadempienza qui non contemplata ed ogni altro fatto che renda impossibile	
	la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.	
	Integra grave inadempimento di cui al n. 5 del presente articolo, l'applicazione di	
	penali di cui all'art. 12 del presente capitolato che, sommate, superino il 10%	
	dell'importo totale del contratto.	
	Nei casi di cui ai punti 5, 6 e 7, il RUP formula la contestazione degli addebiti	
	all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la	
	presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le	
	controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la	
	stazione appaltante dichiara risolto il contratto.	

	Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della cauzione che	
	resta incamerata dal Committente, oltre al risarcimento dei danni per l'eventuale	
	riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.	
	In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore,	
	per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione	
	della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni	
	subiti.	
	ART 12	
	RECESSO	
	L'Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine	
	della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo articolo 123 del d.lgs.	
	36/2023.	
	In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione comunale che	
	abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa potrà recedere per giusta	
	causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno	
	trenta giorni da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per	
	giusta causa, l' Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito	
	a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per	
	allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o	
	rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.	
	ART 13	
	DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	
	PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 TUTELA DELLA	
	PRIVACY	
	In premessa si dà e si prende atto il Soggetto Gestore dichiara e garantisce il	

	possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse funzionali all'adozione e	
	attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il	
	trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d.	
	GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy.	
	In particolare, con riferimento all'esecuzione del presente contratto il Soggetto	
	gestore per il CSRD, l'Azienda Usl della Romagna e l'Ente locale sono tutti e tre	
	Titolari del Trattamento dei dati personali dei beneficiari delle attività in oggetto.	
	Pertanto, i soggetti firmatari sono tenuti, tramite il personale coinvolto, e per quanto	
	di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di	
	privacy e tratteranno i dati personali e particolari di cui verranno a conoscenza	
	secondo le modalità e le prescrizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 (cd	
	GDPR) e dal D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 in particolare per	
	quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei	
	confronti degli interessati e dei terzi, nonché al rispetto dei provvedimenti del Garante	
	per la protezione dei dati personali e di ogni altra disposizione normativa e	
	regolamentare in materia, a trattare i dati esclusivamente per le attività previste nel	
	presente Contratto, in ottemperanza ai principi indicati dall'art. 5 del GDPR.	
	Le parti concordano inoltre che ciascuna sarà responsabile della corretta	
	applicazione della citata normativa, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi e	
	qualsivoglia conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di	
	immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento alla	
	normativa stessa.	
	Nell'ambito delle attività descritte nel presente Affidamento, il gestore, nella sua	
	qualità di "Titolare del trattamento" designerà l'Azienda U.S.L. della Romagna	
	Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con separato atto per	

	l'utilizzo di applicativi della AUSL Romagna da parte di operatori della struttura per la	
	richiesta di esami di Laboratorio Analisi, diagnostici, specialistici e la visualizzazione	
	dei relativi referti.	
	L'accesso alle funzionalità informatiche sarà garantito tramite credenziali personali di	
	ogni singolo operatore, attivando i vincoli di sicurezza previsti nel regolamento	
	Aziendale per l'utilizzo dei sistemi informatici della AUSL Romagna.	
	Al fine di garantire la sicurezza dell'accesso al sistema informatico, dovranno essere	
	attivate specifiche soluzioni tecniche (VPN) da concordare ed adeguare nel tempo ai	
	vincoli tecnici derivanti dal costante adeguamento delle misure di sicurezza che	
	verranno implementate (ad esempio autenticazione a più fattori, SPID, ecc.).	
	ART 14	
	SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	
	Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.	
	In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.	
	Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.	
	I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle	
	prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1,	
	comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono	
	indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di	
	affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie	
	imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al	
	mercato di riferimento.	
	Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante, ai	
	sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di	

	revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del	
	subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14	
	dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura	
	oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.	
	Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il	
	medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente	
	contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e	
	normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto	
	coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le	
	prestazioni relative alla categoria prevalente.	
	L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della	
	stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di	
	subappalto	
	È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 119	
	c. 1 del D.lgs. 36/2023.	
	ART 15	
	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	
	La clausola sociale non è applicabile, in quanto trattasi di attivazione di un nuovo	
	servizio, mai aggiudicato in precedenza.	
	Al fine di garantire per le pari opportunità di genere, l'aggiudicatario si dovrà	
	impegnare, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a	
	quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del	
	contratto, e compatibilmente con l'effettiva reperibilità sul mercato, ad assicurare una	
	quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione generazionale	
	e una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione	

femminile.

ART 16

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie insorte tra il “Committente” e la “Società Affidataria” in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura tecnica, giuridica, o amministrativa e non risolvibili mediante transazione, è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Rimini.

ART 17

GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

La “Società Affidataria” dovrà presentare a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, compresi gli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità, garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva mediante _____, per la somma garantita di €.

ART 18

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

La “Società Affidataria” in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge n. 187 del 12.11.2010, convertito dalla legge n. 217 del 17.12.2010, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane SPA o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei

	a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in	
	dipendenza del presente contratto.	
	La “Società Affidataria” specifica, come da comunicazione del _____ di cui agli atti	
	che, ove non diversamente disposto mediante successiva comunicazione scritta, i	
	pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato alle	
	commesse pubbliche,	
	- BANCA _____, Agenzia _____ codice	
	IBAN _____, e che, le persone autorizzate a	
	risuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo nel sopra	
	indicato conto corrente bancario, sono:	

	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui	
	ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dalla “Società	
	Affidataria” al “Committente” il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	Il “Committente” verifica in occasione del pagamento alla “Società Affidataria” e con	
	interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa, degli obblighi	
	relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	ART 19	
	REVISIONE PREZZI	
	È prevista una clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e	
	s.m.i. e con le modalità di applicazione previste nell'All. II.2-bis al Codice, da attivarsi	
	al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una	
	variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per	
	cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore	

	eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.	
	Ai fini dell'applicazione della clausola, si fa riferimento a quanto indicato all'art. 16 del	
	Capitolato speciale.	
	ART 20	
	ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA	
	L'Amministrazione Comunale conseguirà, nei modi prescritti dalla legge,	
	l'Informazione Antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.	
	ART 21	
	SPESE CONTRATTUALI	
	Con l'Aggiudicatario verrà stipulato regolare contratto in forma elettronica con atto	
	pubblico informatico ai sensi del comma 1, art. 18 del D.Lgs. 36/2023. Tutte le spese	
	nessuna esclusa, nonché altra spesa accessoria e conseguente, immediate e future	
	inerenti la stipula del citato atto, sono a carico dell'Aggiudicatario, senza possibilità di	
	rivalsa.	
	ART 22	
	REGISTRAZIONE E RINVIO	
	Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma del	
	comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.	
	Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del	
	Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia. Le parti si danno reciprocamente	
	atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'	
	art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, in modalità elettronica a mezzo di	
	supporto informatico avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e	
	conservatorietà.	
	ALLEGATI	

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto, i

seguenti atti e documenti:

Allegato sub ..:

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.